

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3086

PROPOSTA DI LEGGE

**d' iniziativa dei Deputati NUMEROSO, MOLINAROLI, MORELLI,
PIERACCINI, FRANCESCHINI e BERTOLA**

Annunziata il 16 dicembre 1952

**Modificazione alla legge 2 agosto 1952, n. 1085,
sui censimenti della popolazione e dell'industria e commercio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 agosto 1952, n. 1085, concernente modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291, stabilisce, con l'articolo 3, che l'Istituto centrale di statistica, per le esigenze inerenti alle operazioni di spoglio e di elaborazione dei dati dei censimenti, potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni pubbliche, da staccarsi presso l'Istituto suddetto con provvedimenti del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati; con la lettera a) dell'istesso articolo 3 è altresì stabilito che l'Istituto centrale di statistica possa avvalersi anche dell'opera di personale insegnante di ruolo da distaccarsi sempre con provvedimento del Presidente del Consiglio, d'intesa col Ministro del tesoro e con quello della pubblica istruzione.

Intanto, il reclutamento dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di cui al 1° comma del citato articolo 3, nonostante tutti gli interventi della Presidenza del Consiglio, ha dato un gettito di appena un centinaio di unità, mentre il personale insegnante di ruolo, di cui alla lettera a) dello stesso articolo 3, potrà dare un contingente di un altro centinaio di persone, e ciò perché detto personale di ruolo, è, in notevole proporzione, femminile

con carico di famiglia e generalmente in età non più giovane e quindi poco adatto ai lavori di spoglio e di elaborazione dei dati di censimento.

In considerazione di quanto precede ed in analogia, del resto, a quanto disposto per il personale delle altre Amministrazioni e soprattutto allo scopo di dare all'Istituto centrale di statistica il personale indispensabile per eseguire le operazioni di completamento dei censimenti, si rende necessario integrare il disposto della lettera a) dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1085, consentendo la facoltà del comando presso l'Istituto, oltre che degli insegnanti elementari di ruolo, anche del personale insegnante non di ruolo, del quale il Ministero della pubblica istruzione si avvale per gli incarichi di supplenza.

A tale fine tende la proposta di legge, che abbiamo l'onore di presentare, la quale consentirà di risolvere l'annoso ed ormai indilazionabile problema del personale occorrente per l'esecuzione dei censimenti, i cui risultati, come è noto, sono vivamente attesi per la loro necessità ai molteplici fini di ordine amministrativo, politico e sociale, oltre che scientifico, in vista dei quali i censimenti vennero disposti dal Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il comando di cui all'articolo 3, lettera *a*), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, può essere concesso anche al personale insegnante non di ruolo.